
Bilancio e nuovi principi contabili OIC

Bologna, 31 marzo 2017



A cura di:

- **Gianluigi INDINO** Senior Manager| PwC Assurance Bologna
- **Chiara GIRLANDO** Manager| PwC Assurance Bologna
- **Claudia ZEDDA** Tax Senior Manager| PwC Tax and Legal Services Bologna



Come cambia la riforma del bilancio per le imprese

Agenda

- 1 Il percorso di aggiornamento dei principi contabili nazionali
- 2 Nuovi OIC
- 3 Le modifiche agli schemi primari
- 4 Nuovi criteri di valutazione
- 5 Altri aspetti di interesse
- 6 Transizione

1 Il percorso di aggiornamento dei principi contabili nazionali

Direttiva 2013/34/UE

Modifiche OIC 2014

D.Lgs 139/2015

Modifiche OIC 2016

2 Nuovi OIC

- ❖ OIC 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
- ❖ OIC 10 Rendiconto finanziario
- ❖ OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- ❖ OIC 13 Rimanenze
- ❖ OIC 14 Disponibilità liquide
- ❖ OIC 15 Crediti
- ❖ OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- ❖ OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto
- ❖ OIC 18 Ratei e risconti
- ❖ OIC 19 Debiti
- ❖ OIC 20 Titoli di debito
- ❖ OIC 21 Partecipazioni
- ❖ OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
- ❖ OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
- ❖ OIC 25 Imposte sul reddito
- ❖ OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
- ❖ OIC 28 Patrimonio netto
- ❖ OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- ❖ OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto
- ❖ OIC 32 Strumenti finanziari derivati

segue>

2 Nuovi OIC

Principi contabili non modificati dall'OIC

- ❖ OIC 30 I bilanci intermedi
- ❖ OIC 11 Bilancio d'esercizio, finalità e postulati
- ❖ OIC 8 Le quote di emissione di gas ed effetto serra
- ❖ OIC 7 I certificati verdi
- ❖ OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
- ❖ OIC 5 Bilanci di liquidazione
- ❖ OIC 4 Fusione e scissione
- ❖ OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

A seguito dell'aggiornamento dei principi contabili sono stati abrogati l'OIC 22 Conti d'ordine e l'OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

segue>

2 Nuovi OIC

Classi di imprese

Categoria	Parametri (almeno due su tre) nel primo esercizio sociale o successivamente per due esercizi consecutivi
Micro-imprese art. 2435-ter c.c.	Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 5; Totale dello stato patrimoniale fino a 175.000 euro; Ricavi delle vendite e delle prestazioni fino a 350.000 euro
Bilancio in forma abbreviata art. 2435-bis c.c	Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 50; Totale dello stato patrimoniale fino a 4.400.000 euro; Ricavi delle vendite e delle prestazioni fino a 8.800.000 euro

Bilancio in forma abbreviata

Schemi abbreviati

Nota integrativa abbreviata

No rendiconto finanziario

No relazione sulla gestione

Costo ammortizzato facoltativo

Micro-imprese

Schemi abbreviati

No nota integrativa abbreviata

No rendiconto finanziario

No relazione sulla gestione

NO OIC 32

Costo ammortizzato facoltativo

3 Le modifiche agli schemi primari

Disposizioni del codice civile

Art. 2423,
comma 1

- ❖ Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo **stato patrimoniale**, dal **conto economico**, dal **rendiconto finanziario** e dalla **nota integrativa**.

Art. 2424 e 2425

- ❖ Disciplinano la nuova struttura rispettivamente dello stato patrimoniale e del conto economico.

segue>

3 Le modifiche agli schemi primari

Rendiconto finanziario

- ❖ Il rendiconto finanziario diventa un prospetto obbligatorio di bilancio insieme allo stato patrimoniale ed al conto economico (art 2425- ter c.c.);
- ❖ Applicazione retrospettica: anche rendiconto dell'esercizio precedente
- ❖ Contenuto disciplinato dall'OIC 10. Flussi finanziari dell'esercizio derivanti:
 - ✓ dall'attività operativa (beni e servizi, anche gestioni accessorie),
 - Metodo indiretto
 - Metodo diretto
 - ✓ da quella di investimento (acquisto e vendita immobilizzazioni e attività finanziarie non immobilizzate),
 - ✓ da quella di finanziamento (capitale di rischio e capitale di debito)
- ❖ Schema basato sulle disponibilità liquide;
- ❖ Nel rendiconto solamente flussi di cassa effettivi;
- ❖ I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati sono presentati tra le attività di investimento ma se di copertura stessa categoria dell'elemento coperto.

segue>

3 Le modifiche agli schemi primari

Rendiconto finanziario

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		

segue>

3 Le modifiche agli schemi primari

Rendiconto finanziario

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi)

Altri incassi/pagamenti

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

segue>

3 Le modifiche agli schemi primari

Rendiconto finanziario

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Disinvestimenti

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

segue>

3 Le modifiche agli schemi primari

Rendiconto finanziario

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso di capitale)

Cessione (acquisto) di azioni proprie

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) Incremento

(decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

segue>

3 Le modifiche agli schemi primari

Rendiconto finanziario

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:

depositi bancari e postali assegni
denaro e valori in cassa

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

di cui:

depositi bancari e postali assegni
denaro e valori in cassa

segue>

3 Le modifiche agli schemi primari

Principali modifiche OIC		New OIC
Azioni proprie	riserva negativa di PN: A.X <i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	OIC 28
Costi di ricerca Costi di pubblicità	spesati (ora B.I.2 <i>Costi di sviluppo</i>)	OIC 24
Società controllate dalla controllante	specifiche voci per i crediti e i debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (all'interno sia delle voci B e C dell'attivo che D del passivo)	OIC 15, OIC 19
Derivati e operazioni di copertura	specifiche voci per i derivati: attivo: B. <i>Immobilizzazioni</i> – B.III.4 <i>Strumenti finanziari derivati attivi</i> C. <i>Attivo circolante</i> – C.III.5 <i>Strumenti finanziari derivati attivi</i> passivo: A. <i>PN</i> – A.VII <i>Riserva per copertura di flussi finanziari attesi</i> B. <i>Fondi rischi e oneri</i> – B.3 <i>Strumenti finanziari derivati passivi</i>	OIC 32
Conti d'ordine	eliminati	OIC 22
Aggi e disaggi di emissione	eliminati: compresi nel metodo del costo ammortizzato	OIC 19

segue>

3 Le modifiche agli schemi primari

Modifiche allo schema del conto economico		New OIC
Oneri/proventi da derivati	D.18.d <i>Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati</i> D.19.d <i>Svalutazione di strumenti finanziari derivati</i>	OIC 32
Oneri proventi straordinari	eliminata la sezione E	OIC 12
Oneri/proventi finanziari	specifiche voci nella classe C per i proventi che derivano dai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti	OIC 15, OIC 19

Focus: costi di ricerca, sviluppo e pubblicità



❖ OIC: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo

46. Lo *sviluppo* è l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

49. Sola attinenza a specifici progetti di sviluppo non sufficiente.

- relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili. Nei casi dubbi spendere;
- riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
- recuperabili.

Focus: costi di ricerca, sviluppo e pubblicità



41. I costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (costi di *start-up*) o quella di accrescimento della capacità operativa.

42. Capitalizzazione consentita solo se si dimostra congruenza e rapporto causa-effetto tra i costi in questione e la futura utilità, nel rispetto dei requisiti del par. 40.

40. Oneri pluriennali capitalizzabili (con il consenso del Collegio sindacale) solo se:

- dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri;
- stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

43. Costi di *start-up* capitalizzabili solo se:

- direttamente attribuibili alla nuova attività e limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio;
- principio della recuperabilità dei costi rispettato.

segue>

Focus: costi di ricerca, sviluppo e pubblicità



44. Costi di addestramento e di qualificazione del personale capitalizzabili:

- quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad avviamento di nuova società o nuova attività, o
- direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale o commerciale, purché processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e comporti un profondo cambiamento nella struttura della società. Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali debbono risultare da un piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la recuperabilità.

45. Costi straordinari di riduzione del personale non capitalizzabili in quanto, oltre a sostanzarsi in una eliminazione di fattori produttivi, sostenuti in contesti della vita della società nei quali l'aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non soddisfare i requisiti del paragrafo 40.

4 Nuovi criteri di valutazione

Costo ammortizzato

❖ **ambito di applicazione:**

- Crediti – OIC 15
- Debiti – OIC 19
- Titoli immobilizzati – OIC 20

❖ **può non essere applicato a:**

- crediti/debiti/titoli immobilizzati se gli effetti sono irrilevanti:
 - a breve termine → scadenza < 12 mesi;
 - costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione non significativi;


❖ **non è applicato a:**

- Titoli con flussi non determinabili (es. titoli strutturati, titoli irredimibili, ecc.).

segue>

4 Nuovi criteri di valutazione

Costo ammortizzato



- ❖ Il **costo ammortizzato** è il valore a cui l'attività/passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore (per le attività).
- ❖ Il **tasso di interesse effettivo** è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

segue>

4 Nuovi criteri di valutazione

Costo ammortizzato

Tasso di interesse contrattuale = tasso di interesse di mercato

Valore di iscrizione =
valore nominale
-/+ costi di transazione

Calcolo tasso di interesse
effettivo

Calcolo piano di
ammortamento

Tasso di interesse contrattuale \neq tasso di interesse di mercato

Valore di iscrizione = VA
flussi al tasso di mercato
-/+ costi di transazione

Calcolo tasso di interesse
effettivo

Calcolo piano di
ammortamento

segue>

4 Nuovi criteri di valutazione

Costo ammortizzato

Rappresentazione differenza derivante dall'attualizzazione

Natura commerciale



**provento finanziario
lungo la durata del
credito**

Natura finanziaria



**provento o onere
finanziario al
momento della
rilevazione iniziale**

Salvo sostanza diversa

segue>

4 Nuovi criteri di valutazione

Modifiche ai criteri di misurazione

Avviamento

- ❖ Vecchio OIC 24: ammortamento avviamento 5 anni; se periodo >, max 20 anni;
- ❖ Nuovo OIC 24: ammortamento avviamento in base alla vita utile (**stimata in sede di rilevazione iniziale, non modificabile, supportata da fatti e circostanze oggettivi se >10 anni, max 20 anni,**), se non possibile stimarla ammortamento max 10 anni;
- ❖ Nel processo di valutazione della vita utile occorre considerare:
 - il periodo nel quale si godranno gli extra-benefici attesi;
 - il periodo nel quale ci si attende di recuperare l'investimento (in termini finanziari e reddituali sulle base delle decisioni formali del CdA);
 - la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite.

5 Altri aspetti di interesse

Altre modifiche ai principi contabili

OIC 21 – Partecipazioni	<ol style="list-style-type: none">1) eliminata voce azioni proprie2) dividendi (prima anche per maturazione) adesso con delibera
OIC 14 - Disponibilità liquide	<p>Crediti da Cash pooling:</p> <ul style="list-style-type: none">• se rispettati i requisiti di esigibilità: C.III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> nella voce <i>Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria</i> (art. 2423-ter c.3 c.c.);• se non rispettati i requisiti di esigibilità: C.III <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>
OIC 19 Debiti	<p>Ristrutturazione di un debito:</p> <ul style="list-style-type: none">• se termini contrattuali significativamente diversi: eliminazione debito precedente e iscrizione nuovo debito con variazione e costi di transazione a CE (oneri e proventi finanziari);• se termini contrattuali <u>non</u> significativamente diversi: no eliminazione debito, ma ri-misurazione VA dei flussi al tasso di interesse effettivo originario e i costi di transazioni sono ammortizzati lungo la durata del debito

segue>

5 Altri aspetti di interesse

Le novità dell'OIC 29

Cambiamenti di principi contabili

- ❖ obbligatori: richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi;
- ❖ volontari: adottato da redattore del bilancio solo per migliore rappresentazione;
- ❖ **previste disposizioni transitorie all'interno dei nuovi principi contabili, in assenza** → Retrospettica, quindi

Effetto sul PN di apertura e aggiustamento dati comparativi se fattibile.

Cambiamenti di stima → Prospettica

segue>

5 Altri aspetti di interesse

Le novità dell'OIC 29

Errore: impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili.

Correzioni di errori

Errore rilevante: individualmente, o insieme ad altri errori, può influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

- ❖ Correzione di errore rilevante → Retrospettica;
- ❖ Correzione di errore non rilevante → contabilizzazione a CE dell'esercizio.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

- ❖ fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- ❖ fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio → se rilevanti, in nota integrativa;
- ❖ fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

6 Transizione

Riepilogo impatti di transizione per principio

OIC	Disposizioni di 1° applicazione
OIC 10 OIC 12	comparativi per cash flow e oneri straordinari → Retrospettica
OIC 13	<ul style="list-style-type: none">• beni acquistati con pagamento differito → coerenza OIC 19• tutti altri casi → Prospettica (facoltà)
OIC 14	Prospettica
OIC 15	crediti antecedenti al 1/1/16 → Retrospettica (facoltà)
OIC 19	debiti antecedenti al 1/1/16 → Retrospettica (facoltà)
OIC 20	titoli immobilizzati antecedenti al 1/1/16 → Retrospettica (facoltà)
OIC 16	<ul style="list-style-type: none">• immobilizzazioni materiali acquistate con pagamento differito → coerenza OIC 19• tutti gli altri effetti → Prospettica (facoltà)
OIC 17	<ul style="list-style-type: none">• differenza da annullamento positiva – non imputabile ad attività – a CE → Retrospettica• differenza da annullamento negativa – attese perdite future – a fondo consolidamento oneri futuri; parte eccedente: riserva di consolidamento → Retrospettica• trattamento azioni proprie e azioni/quote della controllante detenute dalle controllate → Retrospettica• composizione e struttura bilancio → Retrospettica• tutti gli altri effetti → Prospettica (facoltà)

6 Transizione

Riepilogo impatti di transizione per principio

OIC	Disposizioni di 1° applicazione
OIC 21	<ul style="list-style-type: none">• classificazione azioni proprie → Retrospettica• dividendi - prima per competenza - adesso con delibera → Retrospettica (facoltà)• tutti gli altri effetti → Prospettica (facoltà)
OIC 24	<ul style="list-style-type: none">• costi di pubblicità: capitalizzabili riclassificati in B.I.1 - <i>Costi impianto e ampliamento</i>; non capitalizzabili da stornare → Retrospettica• costi di ricerca: capitalizzabili in B.I.2 - <i>Costi di sviluppo</i>; non capitalizzabili da stornare → Retrospettica• ammortamento costi di sviluppo → Retrospettica• ammortamento avviamento antecedente al 1/1/16 → Prospettica (facoltà)• immobilizzazioni immateriali acquistate con pagamento differito → coerenza OIC 19• tutti gli altri effetti → Prospettica (facoltà)
OIC 26	<ul style="list-style-type: none">• operazioni di copertura → Retrospettica• tutti gli altri effetti → Prospettica (facoltà)
OIC 28	<ul style="list-style-type: none">• acquisto, alienazione e annullamento azioni proprie → Retrospettica• tutti gli altri effetti → Prospettica (facoltà)
OIC 32	<ul style="list-style-type: none">• generalmente applicazione → Retrospettica• operazioni di copertura preesistenti al 1.1.16 → Prospettica (facoltà)• derivati incorporati preesistenti al 1.1.16 → Prospettica (facoltà)

6 Transizione

Riepilogo impatti di transizione per principio


Principio contabile	Disposizioni di 1° applicazione
OIC 9	Prospettica (facoltà)
OIC 18	Prospettica (facoltà)
OIC 23	Prospettica (facoltà)
OIC 25	Prospettica (facoltà)
OIC 31	Prospettica (facoltà)

Strumenti finanziari derivati: riflessi contabili e profili valutativi

OIC 32:
Strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari derivati

Cosa cambia con il nuovo principio contabile OIC 32



Strumenti finanziari derivati

Definizione

DERIVATO

- ❖ Strumenti finanziari
- ❖ Valore basato su un sottostante
- ❖ Investimento iniziale nullo o limitato
- ❖ Regolamento differito

Ai sensi di quanto previsto dal codice civile (art. 2426, c.1, n. 11-bis, c.c.):

- l'iscrizione a bilancio degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, in base al **fair value**,
- con imputazione delle **variazioni di fair value** a conto economico, a meno che i derivati siano di copertura.

Strumenti finanziari derivati

Separazione dei derivati incorporati


- Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 42 dell'OIC 32, nel caso di contratti ibridi*, il **derivato incorporato** deve essere separato dal contratto primario se sussistono le seguenti condizioni:
 - ❖ Caratteristiche e rischi del derivato incorporato non strettamente correlate a quelli del contratto primario
 - ❖ Presenza di tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato
- la separazione necessaria anche nel caso in cui il **contratto primario non** abbia **natura finanziaria**
- il derivato scorporato valutato al **fair value**
- nel caso di **strumento ibrido quotato**, può essere adottata la valutazione al fair value (senza scorporo). Tale politica deve, però, essere applicata a tutti i contratti ibridi quotati posseduti

*contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato)

Fair value

Definizione e valutazione

- Nel paragrafo 12 dell'OIC 32 è riportata la definizione di “fair value” come “*il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione*” (cfr. IFRS 13).
- La società deve valutare il fair value massimizzando l'utilizzo di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili, ciò determina una **gerarchia di fair value** (rif. paragrafi B.8 – B.9 OIC 32):



Fair value

Modalità di calcolo

- La **quotazione in un mercato attivo** costituisce la migliore evidenza di fair value da utilizzare per la valutazione di attività e passività finanziarie.
- In assenza, è possibile utilizzare il **prezzo quotato di strumenti simili** (comparable approach), con eventuale aggiustamento di prezzo.
- In assenza di un mercato attivo per lo strumento o per strumenti simili, il fair value deve essere determinato mediante una **tecnica di valutazione**. L'OIC 32 richiede che la tecnica valutativa massimizzi l'utilizzo di dati di input osservabili e di assunzioni utilizzate dai partecipanti al mercato, sono incluse quelle sul rischio di credito (cfr IFRS13).



Mercato attivo quando le quotazioni riflettono normali operazioni di mercato, sono prontamente e regolarmente disponibili e rappresentano effettive e regolari operazioni di mercato (es. London Metal Exchange per i derivati su commodity, IDEM per i derivati su azioni)

Tecnica di valutazione

Input osservabili

Elaborati utilizzando dati di mercato osservabili direttamente (es. tassi di cambio) o indirettamente (es. curve dei tassi di interesse ricavabili dai prezzi di strumenti quotati)

Input non osservabili

Elaborati utilizzando stime ed assunzioni sulla base le migliori informazioni disponibili (es. assunzioni relative al rischio dell'emittente o dello strumento)

Fair value

Rischio di credito

I paragrafi B.31 – B.33 dell'appendice B dell'OIC 32 prevedono che:

- Il fair value di uno strumento finanziario derivato **deve incorporare il rischio di credito di entrambe** le parti del contratto.
- Nella valutazione del rischio di credito della controparte si deve tener conto di **garanzie** prestate da entrambe le parti ed eventuali accordi di compensazione. Un aggiustamento della valutazione del credito riflette il valore a cui tale rischio è valutato da un operatore di mercato.
- Normalmente il rischio di credito delle parti incide sul fair value dello strumento finanziario derivato. **Se non** vi sono indicazioni che tale rischio di credito sia **rilevante può essere escluso** dalla stima del fair value.

Classificazione dei derivati in bilancio

Nuove voci in SP e CE per la rilevazione del fair value

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B. Immobilizzazioni

B) III) 4) *Strumenti finanziari derivati attivi*

C. Attivo circolante

C) III) 5) *Strumenti finanziari derivati attivi*

PASSIVO

A. Patrimonio Netto

A) VII) *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*

B. Fondi rischi e oneri

B) 3) *Strumenti finanziari derivati passivi*

CONTO ECONOMICO


D. Rettifiche di valore di attività e di passività finanziarie

D) 18) d) *Rivalutazione di strumenti finanziari derivati*

D) 19) d) *Svalutazione di strumenti finanziari derivati*

Derivati di copertura

Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione iniziale



Derivati di copertura

Tipologie di coperture

Il paragrafo 52 dell'OIC 32 menziona le seguenti tipologie di relazioni di copertura:



Obiettivo di proteggere l'azienda da variazioni avverse dei flussi finanziari attesi associati ad un'attività o passività iscritta in bilancio, come nel caso di pagamenti o incassi futuri di interessi a tasso variabile, ovvero ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.

- Obiettivo di ridurre o eliminare le perdite che possono derivare dalle variazioni nel fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.
- Con l'operazione di copertura, quindi, si compensa la variazione del fair value di un elemento coperto con l'opposta variazione del fair value dello strumento di copertura.

Derivati di copertura

Esempi di rischi coperti

Tipo di contratto	→	Variabile sottostante
Interest rate swap	→	Tasso di interesse
Acquisto/vendita di valuta a termine	→	Tasso di cambio
Acquisto/vendita merce a termine a prezzo fisso	→	Prezzo della merce
Opzioni su commodity	→	Prezzo della merce
Credit default swap	→	Rischio di credito
Acquisto/vendita di opzioni put/call su capitale	→	Prezzo del titolo di capitale

Derivati di copertura

Criteri di rilevazione

Copertura di flussi finanziari (rif. Paragrafi 83 – 92 OIC 32)

- Derivato di copertura valutato al Fair value nello SP come attività o passività con variazioni rilevate:
 - **Quota efficace:** nella voce AVII «*Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi*»
 - **Quota inefficace:** nella sezione D) del CE
- Rigiro della riserva con imputazione al CE quando si verificano i flussi finanziari attesi oggetto della copertura.


Copertura di fair value (rif. Paragrafi 74 – 82 OIC 32)

- Derivato di copertura valutato al Fair value e rilevato nello SP come attività o passività
- Variazioni del fair value del derivato di copertura rilevate a CE:
 - **Quota efficace:** nelle voci D18d) o D19d) (a seconda del segno)
 - **Quota inefficace:** voce interessata dall'elemento coperto
- Valutazione simmetrica dello strumento oggetto di copertura.

Derivati di copertura

Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità

- La verifica dei criteri di ammissibilità deve essere effettuata in via continuativa
- Ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare tra l'altro che la relazione di copertura soddisfi ancora i **requisiti di efficacia**:



Derivati di copertura

Revisione del rapporto di copertura

- Nel paragrafo 96 dell'OIC 32 vengono citate le seguenti tecniche per operare una **revisione del rapporto di copertura**:
 - ❖ **Aumento** delle quantità di **elemento coperto** designate per la copertura
 - ❖ **Riduzione** delle quantità di **elemento coperto** designate per la copertura
 - ❖ **Aumento** delle quantità dello **strumento di copertura** designate per la copertura
 - ❖ **Riduzione** delle quantità dello **strumento di copertura** designate per la copertura
- Ai sensi dei paragrafi 97 e D.16 dell'OIC 32, all'atto della revisione del rapporto di copertura è necessario:
 - calcolare l'inefficacia della copertura che va imputata a CE dell'esercizio nella sezione D) prima di rettificare prospetticamente il rapporto di copertura
 - aggiornare la documentazione sulla relazione di copertura e di conseguenza l'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata

Operazioni di copertura

Coperture di flussi finanziari

- OIC 32*: Il rilascio della *Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi* avviene secondo queste modalità:
- se l'elemento coperto è un'attività o passività iscritta in bilancio o un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile, l'importo della riserva deve essere riclassificato a conto economico quando i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (rilevati interessi o se si verifica acquisto o vendita programmati) ;
- se l'elemento coperto è un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comportano successivamente la rilevazione di un'attività o passività, al momento di rilevazione dell'attività o passività l'importo della riserva è incluso nel valore contabile dell'attività o della passività.

Derivati di copertura

Coperture di flussi finanziari

La *Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi*:

- se negativa e la società non prevede di recuperare la perdita negli esercizi futuri immediatamente imputata in D) 19) d) CE;
- non considerata nel computo del PN per 2412 (limiti all'emissione di obbligazioni), 2433 (distribuzione degli utili ai soci), 2442 (passaggio da riserve a capitale), 2446 (riduzione del capitale per perdite), 2447 (riduzione del capitale al di sotto del limite legale);
- non disponibile né utilizzabile a copertura delle perdite.

Derivati di copertura

Contabilizzazione delle relazioni di copertura semplici

L'OIC 32 prevede un **approccio semplificato** per le operazioni di copertura definite «**relazioni di copertura semplici**», ossia quelle relazioni che riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto e per le quali il derivato è stipulato a condizioni di mercato.

Principali semplificazioni rispetto all'approccio standard	
Criteri di ammissibilità	<ul style="list-style-type: none">▪ La relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando:<ul style="list-style-type: none">• Coincidenza/allineamento degli elementi portanti del derivato di copertura e dell'elemento coperto (importo nominale, data di regolamento dei flussi finanziari, scadenza e variabile sottostante)• Rischio di credito della controparte non incide significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto
Contabilizzazione delle coperture di flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none">▪ La variazione di fair value del derivato di copertura è interamente imputata alla voce A)VII) di PN▪ Non è necessario calcolare quanta parte della copertura sia inefficace
Contabilizzazione delle coperture di fair value	<ul style="list-style-type: none">▪ Entrambe le variazioni di fair value del derivato di copertura e dell'elemento coperto sono imputate, a seconda del loro segno, nelle voci D18d) e D19d) di CE▪ Non è necessario calcolare la differenza (quota inefficace) da imputare nella voce di CE dell'elemento coperto

Nota integrativa

Informazioni da fornire

Informazioni da fornire per ogni categoria di derivato (art. 2427-bis, c.1, n.1, c.c.):

- **fair value**
- informazioni sulla loro **entità** e sulla loro **natura**, compresi i **termini** e le **condizioni significative** che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri
- assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato
- le **variazioni di valore** iscritte direttamente **nel conto economico**, nonché quelle imputate alle **riserve di patrimonio netto**
- una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio

Altre informazioni da fornire (paragrafo 128 dell'OIC 32):

- caratteristiche dello strumento per il quale il **fair value** è stato ritenuto **non attendibile** e le relative ragioni
- descrizione del **venir meno** del requisito di «**altamente probabile**»
- **componente inefficace** riconosciuta a CE in caso di Cash flow hedge
- eventuali **cause di cessazione** della **relazione di copertura** e i relativi effetti contabili
- **componente di fair value** inclusa **nell'attività/passività coperta**

Applicazione dell'OIC 32

Società che redigono il bilancio abbreviato e micro-impres

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata

- sono tenute ad applicare la disciplina prevista dall'art. 2426, c.1, c.c.
- **devono** pertanto **applicare** interamente la disciplina dell'**OIC 32**

Micro-impres*:

- ai sensi dell'art. 2435-ter, c.2, c.c., non applicano la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'art. 2427-bis, c.1, c.c.
- **non devono**, pertanto, **applicare** la disciplina dell'**OIC 32**

*tot. attivo 175.000 euro, tot. ricavi 350.000 euro, numero dipendenti 5.

Disposizioni di prima adozione

- Applicazione retrospettica (Cambio di principio contabile – OIC 29).

Facoltà di applicazione prospettica, previa verifica dei requisiti, per:

- operazioni di copertura preesistenti: contabilizzazione della copertura alla data di inizio del bilancio di esercizio con:
 - in caso di copertura delle variazioni di *fair value*: le variazioni imputate a utili o perdite degli esercizi precedenti;
 - in caso di copertura di flussi finanziari: la componente efficace della copertura imputata a Riserva e la componente inefficace a utili o perdite degli esercizi precedenti;
- Derivati incorporati preesistenti: data dello scorporo = data di inizio del bilancio di esercizio.

Applicazione dell'OIC 32

Implicazioni e criticità



Accounting

- Possibile maggior **volatilità** di patrimonio netto e di conto economico
- Il nuovo criterio di misurazione del fair value dei derivati entra a far parte delle «**stime di bilancio**» che competono alla discrezionalità del management
- Non sarà più sufficiente richiedere alla banca una stima non indipendente del fair value



Processi

- Definizione delle appropriate tecniche di valutazione, dei dati di input e delle modalità di stima del rischio di credito
- Definizione delle modalità con cui dimostrare il rispetto dei requisiti di efficacia della copertura e di misurazione dell'inefficacia
- Calcolo e monitoraggio del fair value dei derivati
- Calcolo e monitoraggio dell'esposizione e dell'efficacia della copertura



Governance

- Ricognizione delle operazioni in essere, modalità operative, obiettivi, tipologie di strumenti autorizzati dall'Alta Direzione; la funzione delegata alla gestione deve essere dotata di adeguati strumenti di monitoraggio e reporting
- Definizione di una Policy di Risk Management e dei ruoli e responsabilità dell'area delegata alla gestione dei rischi finanziari e della funzione Bilancio nelle scelte di copertura
- Controlli finalizzati ad assicurare l'attendibilità delle misurazioni del fair value dei derivati e dell'efficacia delle coperture



Sistemi

- Sistemi di supporto per il calcolo del fair value dei derivati
- Sistemi di supporto per la predisposizione della documentazione e determinazione dell'efficacia delle coperture dei rischi finanziari
- Aggiornamento del piano dei conti con le nuove voci

Grazie



Chiara Girlando

Manager | PwC Assurance Bologna

chiara.girlando@it.pwc.com

Bilancio e nuovi principi contabili OIC

Gli impatti fiscali della riforma

Bologna, 31 marzo 2017



Agenda

Le implicazioni fiscali

- Lo scenario attuale
- Il principio della sostanza
- Il principio della rilevanza
- La clausola di invarianza finanziaria
- E' necessario un coordinamento normativo tra nuovi principi contabili e disposizioni IRES ed IRAP?
- Decorrenza, regime transitorio per le operazioni pregresse e prima adozione nuovi OIC («FTA»)
- Le principali implicazioni fiscali della riforma contabile

Le implicazioni fiscali

Lo scenario attuale

D.Lgs. 139/2015

- Il D.lgs. 139/2015 ha dato attuazione alla Direttiva Europea 2013/34/UE in materia di bilanci d'esercizio disponendo un sostanziale avvicinamento ai principi contabili internazionali
- sono stati introdotti nuovi istituti come quello del costo ammortizzato e *fair value* degli strumenti derivati e sono stati meglio disciplinati alcuni principi come quello della prevalenza della sostanza sulla forma e della rilevanza
- Nessuna disposizione specifica di coordinamento con TUIR e D.Lgs. 446/97 per disciplinare impatti IRES ed IRAP della riforma contabile
- Clausola di invarianza finanziaria (art. 11) «*Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*» Applicazione – Doppio binario

Le implicazioni fiscali

Lo scenario attuale

Legge di Bilancio 2017 e Milleproroghe

- Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232): emendamento governativo, ritirato
- Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244): emendamento 13.0.2000 AS 2630, Commissione permanente, seduta n. 456 del 02/02/2017
- Decreto Milleproroghe - Legge 27 febbraio 2017 n. 19 (entrata in vigore 1 marzo 2017) – PRINCIPIO DERIVAZIONE RAFFORZATA

Le implicazioni fiscali

Il principio della sostanza

Art. 2423-bis, comma 1, numero 1-bis, Codice Civile

«La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

Non per leasing (rappresentazione ancora metodo patrimoniale)

Alcuni esempi:

- Esempio 2B: finanziamento infragruppo con tasso contrattuale inferiore al mercato

Debiti



- Esempio 2C: finanziamento agevolato erogato a un dipendente

Crediti



- Paragrafo 43: separazione dei derivati incorporati per contratti primari non finanziari

Derivati



Le implicazioni fiscali

Il principio della sostanza

Esemplificazioni pratiche

OIC 15, OIC 19 e OIC 20

In caso di mancata coincidenza tra data di trasferimento rischi e benefici e data trasferimento proprietà

Prevale la data trasferimento rischi e benefici

Le implicazioni fiscali

Il principio della rilevanza

Art. 2423, comma 4, Codice Civile

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. [...]»

Alcuni esempi:

- Metodi alternativi a LIFO, FIFO e CMP per determinazione costo delle rimanenze:
- Costi standard
- Prezzo al dettaglio
- Valore costante

Rimanenze



- Paragrafo 61: utilizzo della metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno

Immobilizzazioni materiali



- Paragrafo 33: facoltà di non applicare il costo ammortizzato per crediti a breve termine

Crediti



Le implicazioni fiscali

Il principio della rilevanza

Esemplificazioni pratiche

OIC 15 – deroga al costo ammortizzato per crediti < 12 mesi

OIC 19 – deroga al costo ammortizzato per debiti < 12 mesi

OIC 20 – deroga costo ammortizzato per titoli con costi transazione e differenze di valore di scarso rilievo

Le implicazioni fiscali

DL Milleproroghe

- Principio della derivazione
- Prevalenza della sostanza sulla forma
- Imputazione a patrimonio netto
- L'IRAP
- Altre disposizioni

Le implicazioni fiscali

L'emendamento: il principio della derivazione rafforzata

Art. 83, comma 1, TUIR

Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico [...] le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. [...] Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

Modifiche proposte da Decreto Milleproroghe per estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti ITA GAAP

Le implicazioni fiscali

la prevalenza della sostanza sulla forma

Art. 83, comma 1-bis, TUIR

Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Modifiche proposte per riconoscimento principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante

disattivazione regole di competenza fiscale (art. 109, commi 1 e 2, TUIR)

ovvero per garantire l'applicazione simmetrica degli istituti fiscali ed evitare salti d'imposta (art. 3 D.M. 1 aprile 2009, n. 48)

Restano ferme le disposizioni fiscali che limitano gli ammortamenti, le valutazioni e accantonamenti

Le implicazioni fiscali

imputazione a patrimonio netto

Art. 109, comma 4, TUIR

Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili **adottati dall'impresa**. [...]

Modifiche proposte per riconoscimento componenti imputati a patrimonio netto.

Parte straordinaria - Le implicazioni fiscali

Parte straordinaria

Soppresse Voci E.20 e E. 21

- PLUSVALENZE, MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DA FONTI ESTRANEE ATTIVITÀ ORDINARIA IMPRESA
- COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI RELATIVI A ESERCIZI PRECEDENTI
- COMPONENTI REDDITUALI EFFETTO DI VARIAZIONI CRITERI DI VALUTAZIONE

Classificate nelle voci di C.E. appropriate (OIC 12)

Parte straordinaria - Le implicazioni fiscali

IRAP - Art. 5, comma 1, D.Lgs. 446/97

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è' determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio, **nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.**

Modifiche proposte per coordinamento con disposizioni IRAP.

Quantificazione ROL - Art. 96, comma 2, TUIR

Esclusione dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda ai fini del calcolo del ROL.

Costi di ricerca pubblicità e sviluppo - Le implicazioni fiscali

Costi di ricerca pubblicità e sviluppo

Nuovo OIC 24

- ELIMINATA LA VOCE B.I.2 COSTI DI RICERCA E PUBBLICITA'
- APPLICAZIONE RETROATTIVA IN BASE A OIC 29

L'ATTIVITA' DI RICERCA E' SEMPRE DI BASE

COSTI SEMPRE IMPUTATI A CONTO ECONOMICO

COSTI DI SVILUPPO CAPITALIZZABILI SE PRESENZA 3 REQUISITI

Costi di ricerca pubblicità e sviluppo - Le implicazioni fiscali

Nuovo art. 108 Tuir

Art. 108, commi, 1, 2 e 3, TUIR

«1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio»

Al comma 2 soppressa la disciplina relativa alla deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda.

Comma 3 sostituito con previsione contenuta nell'attuale comma 1, ultimo periodo, relativa all'ammortamento dei beni acquistati in esito agli studi e alle ricerche.

Rafforzato il principio di derivazione

Strumenti finanziari derivati - Le implicazioni fiscali

Strumenti finanziari derivati

COPERTURA

Di un rischio legato al futuro andamento di mercato:

1. Tasso interesse
2. Tasso di cambio
3. Prezzo materie prime

Riduce il rischio societario

SPECULATIVI

Società scommette su andamento sottostante e spera di ottenere un utile dal derivato con rischio di perdite non legate all'attività operativa

Opzioni

Aumenta il rischio societario

Strumenti finanziari derivati

Art. 2426 n. 11 bis cod. civ

Derivati iscritti al fair value

Variazioni fair value a conto economico

Se c'è copertura, variazioni di fair value a riserva di patrimonio netto,
da imputare a conto economico man mano

Strumenti finanziari derivati _ Le implicazioni fiscali

Art. 112, TUIR

Rilevanza del fair value degli strumenti finanziari derivati anche per i soggetti ITA GAAP (diversi dalle micro-imprese).

Nozione di copertura in base ai principi contabili adottati dall'impresa.

Estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti non IAS

Rilevanza dei componenti positivi e negativi risultante da valutazione al fair value

Azioni proprie - Le implicazioni fiscali

Azioni proprie - Le implicazioni fiscali

Art. 2357- ter, cod. civ.

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

Rafforzato il principio di derivazione rafforzata

Occorre comprendere le conseguenze ai fini ACE

Crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato - Le implicazioni fiscali

Crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato - Le implicazioni fiscali

I crediti, i debiti e i titoli immobilizzati vengono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e – per i crediti – del valore di presumibile realizzo.

L'adozione del criterio del costo ammortizzato fa sì che gli interessi passivi generati dal debito, unitamente ai costi iniziali di transazione, vengano ripartiti (ammortizzati) lungo la durata del finanziamento mediante il metodo del tasso di interesse effettivo.

Art. 96 TUIR

Proventi e oneri finanziari derivanti dalla contabilizzazione al costo ammortizzato sono rilevanti nei limiti dell'art. 96 del TUIR

ACE - Le implicazioni fiscali

ACE

Rinvio a successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'impatto delle movimentazioni di patrimonio netto sull'incentivo Ace dovrà essere chiarito dalle correzioni al Dm 14 marzo 2012 da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe.

Le implicazioni fiscali

DL Milleproroghe:

- Decorrenza nuovo regime
- Regime transitorio per le operazioni pregresse
- La prima adozione dei nuovi OIC («FTA»)

Le implicazioni fiscali

Decorrenza e regime transitorio (IRES ed IRAP)

La decorrenza delle nuove regole
«A regime»

- Le norme appena analizzate assumono efficacia con riguardo ai componenti **redditali e patrimoniali** rilevati in bilancio a decorrere **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.**

Previsione di uno specifico
«Regime transitorio»

- Tale previsione si rende necessaria al fine di evitare fenomeni di **tassazione anomala** derivante dall'**applicazione di regole fiscali «difformi»** aventi ad oggetto la medesima operazione che **si protrae per più periodi d'imposta.**

L'estensione delle nuove norme rilevarebbe anche ai fini IRAP

- Il successivo **comma 5** dell'articolo 1 estende il periodo di imposta di decorrenza delle nuove regole ed il regime transitorio ai fini del tributo regionale (IRAP).

Le implicazioni fiscali

Previsione di uno specifico «*Regime transitorio*» per le operazioni pregresse

Il comma 4, ultimo periodo, della proposta di emendamento, prevede che gli effetti **redditali e patrimoniali** delle **operazioni già avviate** e che si protraggono per i periodi d'imposta **successivi alla prima adozione** delle **nuove regole contabili** dovranno essere **assoggettate alla disciplina fiscale previgente**.

La proposta, infatti, prevede l'applicazione delle «**precedenti regole fiscali**» per quelle fattispecie che sono state già poste in essere antecedentemente alle «**nuove regole fiscali**» - previste nella proposta di emendamento - e che esplicano i loro effetti «per più periodi d'imposta».

Tale previsione si renderebbe necessaria al fine di **evitare fenomeni di tassazione anomala** derivante **dall'applicazione di regole fiscali difformi alla medesima operazione che si protrae per più periodi d'imposta**.

Le implicazioni fiscali

Previsione di uno specifico «*Regime transitorio*» per le operazioni pregresse

Il comma 4, prevede che:

*«Le disposizioni di cui ai commi precedenti **esplicano efficacia** con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio **a decorrere** dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.»;*

e che: *«Tuttavia, **continuano** ad essere assoggettati **alla disciplina fiscale previgente** gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di **quelli successivi** delle operazioni che risultino **diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto** alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.**»*

Le implicazioni fiscali

Necessità di un «*Regime transitorio ad hoc*» per gli strumenti finanziari derivati ?

La deroga al regime transitorio («atterraggio morbido»)

- In deroga a quanto prima richiamato, la valutazione degli strumenti derivati **speculativi** già in essere nell'esercizio in corso al 31.12.2015, ma **non iscritti** nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito soltanto al c.d. **realizzo**.

L'applicabilità del «vecchio» art. 112 TUIR

- Per gli strumenti derivati speculativi **già iscritti** in bilancio al 31.12.15 **anzitutto** alla transizione ai nuovi principi contabili precedenti, la bozza prevede l'ultrattività dell'art. 112 TUIR nella sua **vecchia formulazione**.

L'inapplicabilità della deroga agli strumenti di copertura?

- Il regime in questione **non si applica** agli strumenti **di copertura** iscritti in bilancio **anzitutto** alla transizione ai nuovi principi contabili, per i quali le regole **previgenti** prevedevano la c.d. **simmetria valutativa**.

Le implicazioni fiscali

La prima adozione dei nuovi OIC («FTA»)

L'imputazione delle componenti a PN in sede di FTA

- La bozza di norma in rassegna consente di equiparare ai **fini fiscali** l'**imputazione a PN** operata in sede di FTA all'**imputazione a CE** ai fini dell'art. 109, comma 4, TUIR.

Principio di previa imputazione e tassazione anomala

- Senza tale norma di coordinamento, il **principio di previa imputazione** in taluni casi potrebbe non ritenersi rispettato, con la conseguente generazione di fenomeni di **tassazione anomala**.

L'equiparazione ai fini IRAP

- La bozza di norma estende tale equiparazione ai fini **IRAP**. Ciò al fine di evitare possibili fenomeni di **tassazione anomala** (stante il mancato concorso alla determinazione della base imponibile di componenti transitati nei precedenti periodi in «voci» rilevanti).

Le implicazioni fiscali

Le rettifiche operate in sede di FTA sono fiscalmente rilevanti o neutrali ?

La bozza di emendamento prevede:

- che **il ripristino** di costi già imputatati a CE nei precedenti esercizi e **l'eliminazione** dall'attivo di SP di **costi non più capitalizzabili non assumono rilevanza né ai fini della determinazione del reddito, né del valore fiscalmente riconosciuto** (come avviene per i soggetti c.d. *IAS adopter*);
- l'irrilevanza fiscale per l'eliminazione nel passivo di SP di **passività e fondi di accantonamento già dedotti**;
- una piena equiparazione tra IRES ed IRAP ai fini delle disposizioni transitorie da ultimo richiamate;

Pur in presenza di tali specifiche disposizioni di coordinamento, alcune rettifiche patrimoniali in sede di FTA **potrebbero assumere rilevanza** ai fini della determinazione del reddito.

Le principali implicazioni fiscali della riforma contabile (1 di 2)

	<i>Modifiche normative</i>	<i>Impatti sul bilancio al 31 dicembre 2016</i>	<i>Implicazioni fiscali</i>
<i>Componenti straordinari</i>	Eliminata la Classe E del Conto Economico	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eliminata distinzione tra attività ordinaria e straordinaria ✓ Classificazione dei componenti positivi e negativi per natura nel Conto Economico 	<p>Necessità di identificare e analizzare i componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda o rami di azienda per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Determinazione della base imponibile IRAP ✓ Determinazione del ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati ✓ Determinazione plafond deducibilità spese di rappresentanza ✓ Applicazione esimenti della disciplina cc.dd. «società di comodo»
<i>Derivati e derivati incorporati</i>	Iscrizione dei derivati, anche incorporati, nel bilancio e valutazione al <i>fair value</i>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Iscrizione in bilancio del <i>fair value</i> dei derivati, anche incorporati ✓ Rilevazione delle variazioni di <i>fair value</i> nel Conto Economico o in riserva di Patrimonio Netto ✓ Effetti della transizione imputati a Patrimonio Netto 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Piena rilevanza ai fini IRES delle variazioni di fair value ✓ Rilevanza definizione di copertura ai fini di bilancio ✓ Effetti transizione ✓ Rilevanza IRAP derivati non finanziari? ✓ Conseguenze ai fini ACE?

Le principali implicazioni fiscali della riforma contabile (2 di 2)

	<i>Modifiche normative</i>	<i>Impatti sul bilancio al 31 dicembre 2016</i>	<i>Implicazioni fiscali</i>
Crediti, debiti e titoli al costo ammortizzato	I crediti, i debiti e i titoli immobilizzati vengono rilevati in bilancio secondo il criterio del c.d. costo ammortizzato tenendo conto del «fattore temporale» e - per i crediti - del valore di presumibile realizzo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rilevazione al costo ammortizzato (i.e. tasso di interesse effettivo) ✓ Attualizzazione in sede di rilevazione iniziale e valutazione successiva 	<p>Proventi e oneri finanziari derivanti dalla contabilizzazione al costo ammortizzato e/o dall'attualizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rilevanza ai fini dell'applicazione dei limiti di deducibilità degli interessi passivi ✓ Trattamento IRAP dei componenti reddituali legati alla c.d. «finanziarizzazione» dei servizi relativi al finanziamento ✓ Rilevanza del valore del credito ai fini del calcolo delle svalutazioni/perdite ✓ Trattamento finanziamenti infruttiferi I/Co
Costi di pubblicità e di ricerca (di base)	Capitalizzazione non più consentita a decorrere dal 2016	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rilevazione a Conto Economico ✓ Applicazione retroattiva ai costi capitalizzati in precedenti esercizi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deducibilità in base alla quota imputabile a ciascun esercizio ✓ Modalità di deduzione dei costi di pubblicità e ricerca sostenuti nei precedenti esercizi ✓ Conseguenze ai fini ACE
Azioni proprie	L'acquisto di azioni proprie non potrà essere più considerato quale forma di investimento (rilevazione attivo di Stato Patrimoniale)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'acquisto di azioni proprie determina una riduzione del Patrimonio Netto 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rilevanza della riclassificazione contabile ✓ Conseguenze ai fini ACE

Grazie per l'attenzione...

Grazie



Claudia Zedda

Tax Senior Manager | PwC Tax and Legal Services

claudia.zedda@it.pwc.com